



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport DDPS

Ufficio federale di topografia swisstopo

Istruzione

del 20 novembre 2019 (stato 1° gennaio 2025)

Catasto RDPP

Procedure amministrative nell'esercizio e nell'ulteriore sviluppo

Editore

Ufficio federale di topografia swisstopo

Misurazione

Seftigenstrasse 264, CH-3084 Wabern

misurazione@swisstopo.ch / www.cadastre-manual.admin.ch





Lingua originale: tedesco

Riferimento: swisstopo-521.4-9/2

Per ragioni di leggibilità, la differenziazione per genere non è implementata in modo sistematico.



Indice

Abbreviazioni	4
1. Introduzione	5
1.1. Obiettivo	5
1.2. Ambito di validità	5
1.3. Basi legali	5
1.4. Prescrizioni	5
2. Esercizio	6
2.1. Procedura di verifica dell'esercizio e documenti richiesti	6
2.2. Correzione dei difetti	7
3. Ulteriore sviluppo	8
3.1. Processo di ulteriore sviluppo e documenti richiesti	8
3.1.1. Fase di «avvio»	8
3.1.2. Fase di «concezione»	9
3.1.3. Fase di «realizzazione»	10
3.1.4. Fase di «introduzione»	10
3.2. Valutazione complessiva e decisione di «via libera»	11
3.3. Correzione dei difetti	11
4. Procedura di inserimento di un nuovo tema RDPP	12
4.1. Processo di introduzione per i temi RDPP di diritto federale	12
(1) Richiesta per un nuovo tema RDPP	13
(1a) Si tratta di un tema RDPP?	13
(2) Valutare l'inserimento nella prossima strategia della Confederazione per il Catasto RDPP	13
(2a) Il tema RDPP deve essere accolto nella strategia seguente?	13
(2b) Il set di geodati di base è riportato nell'Allegato 1 dell'OGI?	14
(2c) Colonna RDPP nell'Allegato 1 OGI?	14
(2d) Esiste un modello minimo di geodati (MMGD)?	14
(3) Strategia della Confederazione per il Catasto RDPP con misure e finanze	14
(4) Aggiornamento dei documenti richiesti	14
(5) Inserimento del nuovo tema RDPP nel Catasto RDPP cantonale	14
4.2. Processo di introduzione di temi RDPP di diritto federale che non sono designati in modo corrispondente come RDPP nell'Allegato 1 OGI	15
4.3. Processo di introduzione per i temi RDPP di diritto cantonale	15
5. Disposizioni finali	16
5.1. Conseguenze in caso di mancata conformità	16
5.2. Entrata in vigore	16
6. Modifiche	17



Abbreviazioni

Elenco delle abbreviazioni utilizzate nel presente documento:

Abbreviazione	Denominazione completa
Catasto RDPP	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà
COSIG	Coordinazione, Servizi e Informazione Geografiche; dominio dell'Ufficio federale di topografia swisstopo
HERMES	Metodo di gestione progetti nei settori dell'informatica, dello sviluppo di prestazioni e di prodotti, così come nell'ambito degli sviluppi organizzativi.
LGI	Legge federale sulla geoinformazione (Legge sulla geoinformazione, LGI)
LSu	Legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu)
MGDM	Modelli di geodati minimi
OCRDPP	Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP)
OGI	Ordinanza sulla geoinformazione (OGI)
RDPP	Restrizione di diritto pubblico della proprietà
swisstopo	Ufficio federale di topografia swisstopo



1. Introduzione

In base all'articolo 18 Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP), l'Ufficio federale di topografia emana la presente istruzione.

1.1. Obiettivo

A tutte le parti coinvolte è noto

- come si svolgono il funzionamento e l'ulteriore sviluppo del Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (Catasto RDPP),
- quali documenti con quali contenuti devono essere redatti,
- quando devono essere presentati a swisstopo,
- quali sono le conseguenze dell'approvazione o della mancata approvazione.

1.2. Ambito di validità

La presente istruzione è rivolta agli enti designati dal Cantone come organo responsabile del Catasto RDPP.

Essa disciplina la procedura per il funzionamento a livello svizzero e l'ulteriore sviluppo del Catasto RDPP. Essa stabilisce in quale momento i Cantoni devono sottoporre quali documenti all'esame e all'approvazione del settore Misurazione, competente per il Catasto RDPP, presso l'Ufficio federale di topografia swisstopo.

1.3. Basi legali

Le seguenti basi legali contengono norme giuridiche che sono determinanti per l'istruzione:

- Legge federale sulla geoinformazione (legge sulla geoinformazione, LGI)
[RS 510.62](#); in particolare [articolo 3](#)
- Legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu)
[RS 616.1](#); in particolare [articolo 20a](#)
- Ordinanza sulla geoinformazione (OGI)
[RS 510.620](#); in particolare [allegato 1](#)
- Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP)
[RS 510.622.4](#); in particolare [articolo 18](#), [articolo 19](#), [articolo 20](#), [articolo 21](#), [articolo 22](#)

1.4. Prescrizioni

Le seguenti prescrizioni sono determinanti per l'istruzione:

- Weisung «ÖREB-Kataster: Abnahmeprotokoll zur Systemabnahme»
Instruction «Cadastre RDPPF: Procès-verbal de réception du système»
- Weisung «ÖREB-Kataster: Abnahmeprotokoll zur Weiterentwicklung 2023»
Instruction «Cadastre RDPPF: Procès-verbal de réception relatif à la poursuite du développement 2023»
- Istruzione «Catasto RDPP: Indennità federali»
- Resoconto di verifica «Ulteriore sviluppo del Catasto RDPP 2020–2023 – Rapporto di fase 'Concezione'»

Sono riportate nel manuale «Catasto RDPP»

<https://www.cadastre-manual.admin.ch> > Aspetti giuridici & pubblicazioni > Istruzioni.



2. Esercizio

L'organizzazione operativa del Catasto RDPP cantonale è stata descritta nel manuale organizzativo e operativo del Catasto RDPP cantonale e approvata da swisstopo nell'ambito dell'accettazione.

Il **manuale organizzativo e operativo relativo al Catasto RDPP** contiene i seguenti punti:

- panoramica del sistema,
- inizio dell'esercizio,
- svolgimento e monitoraggio dell'esercizio e dei processi dati,
- interruzione o cessazione dell'esercizio,
- disposizioni in materia di sicurezza.

La completezza e la correttezza del manuale organizzativo e operativo relativo al Catasto RDPP devono essere verificate dal Cantone almeno una volta all'anno e, se necessario, aggiornate. Il manuale inoltre essere aggiornato almeno in occasione dell'entrata in funzione di nuove release di rilievo.

swisstopo ha il diritto di verificare due volte per periodo strategico che il manuale organizzativo e operativo sia aggiornato e completo e che sia applicato correttamente e completamente nel sistema cantonale del catasto RDPP nell'ambito di verifiche dell'esercizio.

2.1. Procedura di verifica dell'esercizio e documenti richiesti

Se swisstopo effettua una verifica dell'esercizio di un Catasto RDPP cantonale, ciò viene annunciato con un mese di anticipo. Il Cantone deve quindi consegnare a swisstopo, entro 14 giorni, i seguenti documenti:

- manuale organizzativo e operativo
- documentazione del sistema
- documentazione dei processi operativi e di sistema

La verifica dell'esercizio si svolge sul posto presso il Cantone o online e dura al massimo due ore. A fungere da base è il protocollo di verifica «Verifica dell'esercizio», che si riferisce principalmente ai protocolli di accettazione «Introduzione»¹ e «Ulteriore sviluppo 2020–2023»². Questo è stato controllato e completato preliminarmente per quanto possibile da swisstopo. Il risultato della verifica viene comunicato verbalmente da swisstopo in occasione della riunione.

Se la verifica dell'esercizio **viene superata**, il Cantone riceve una notifica scritta in tal senso.

Se la verifica dell'esercizio **non viene superata**, il Cantone riceve una notifica scritta con un termine di rettifica, in particolare dei difetti gravi (classe di difetti 3) entro tre mesi.

Dopo l'adeguamento delle parti contestate e l'aggiornamento e l'invio dei documenti a swisstopo, quest'ultimo procede al loro esame. Di solito, questo viene fatto online. Il Cantone viene informato dell'esito della verifica successiva per iscritto e, se necessario, tale esito viene discusso verbalmente con quest'ultimo.

Se la **verifica successiva viene superata** e il regolare funzionamento del Catasto RDPP è nuovamente dimostrato, è possibile richiedere a swisstopo l'intero contributo ai costi d'esercizio per l'anno in corso.

Se la **verifica successiva non viene superata**, verrà effettuata una nuova verifica successiva. In questo caso, il versamento dei costi d'esercizio verrà ridotto. L'entità della riduzione è stabilita caso per caso.

¹ Weisung «ÖREB-Kataster: Abnahmeprotokoll zur Systemabnahme»

² Weisung «ÖREB-Kataster: Abnahmeprotokoll zur Weiterentwicklung 2023»



2.2. Correzione dei difetti

Gli difetti riscontrati durante la verifica dell'esercizio devono essere eliminati dal Cantone entro le seguenti scadenze:

- difetti gravi (classe di difetti 3): entro 3 mesi
- altri difetti (classi di difetti 1+2): secondo le date concordate nel protocollo di verifica, ma al più tardi entro un anno.

Il Cantone comunica a swisstopo l'avvenuta correzione completa di tali difetti entro il 31.10.



3. Ulteriore sviluppo

Per ulteriore sviluppo si intendono miglioramenti del sistema con nuovi argomenti RDPP e/o nuove funzioni RDPP. L'eliminazione di difetti non costituisce un ulteriore sviluppo.

Dovrebbe essere possibile sviluppare ulteriormente il Catasto RDPP includendo nuovi temi e/o nuove funzioni. L'ulteriore sviluppo del Catasto RDPP si basa sulla metodologia di gestione del progetto HERMES.

L'ulteriore sviluppo viene definito per periodo strategico dal punto di vista contenutistico e funzionale e, se necessario, indennizzato. Per i Cantoni che non sono stati in grado di completare questo ulteriore sviluppo nel periodo strategico previsto, è tassativo completarli nel periodo strategico successivo.

3.1. Processo di ulteriore sviluppo e documenti richiesti

Al termine delle fasi di «Concezione» e «Introduzione», swisstopo effettua una verifica (freccia grigia). I punti in esame necessari alla fine di ogni fase sono specificati da swisstopo nel proto-collo di verifica corrispondente.




Figura 1: Schema di svolgimento dell'ulteriore sviluppo per Cantoni del Catasto RDPP: Si evidenziano le fasi di progetto e i tempi della verifica da parte di swisstopo

3.1.1. Fase di «avvio»

La fase di avvio crea una situazione di partenza definita per l'ulteriore sviluppo e assicura che l'ulteriore sviluppo sia in linea con gli obiettivi dell'organizzazione cantonale. Le basi e il mandato per l'ulteriore sviluppo vengono elaborati dal rispettivo Cantone e la decisione di avviare l'ulteriore sviluppo viene presa autonomamente dal Cantone.

Secondo HERMES, si raccomandano al Cantone le seguenti attività e i seguenti risultati:

- Sulla base di una domanda, il Cantone stanZIA i mezzi per la fase di «Avvio». Incarica un responsabile dell'ulteriore sviluppo di eseguire la fase di «Avvio».
- Vengono elaborati l'analisi della situazione, gli obiettivi, i requisiti di massima e le varianti. Le varianti sono descritte in modo così dettagliato da poter essere valutate in modo comprensibile e trasparente. Tra le altre cose, vengono determinati i rischi di attuazione e operativi e vengono aggiornate l'analisi delle basi giuridiche e dei dati e l'analisi delle esigenze di protezione. Viene presa la decisione in merito alla variante.
- Sulla base della variante scelta, il mandato viene redatto e armonizzato con le strategie, i piani e gli obiettivi sovraordinati del Cantone. Si analizzano gli interessi dei vari portatori d'interessi (stakeholder) e si risolvono i conflitti di interesse.
- La decisione di approvazione dell'incarico viene presa e l'incarico viene approvato dall'ufficio competente. L'approvazione per la fase di «concezione» dell'ulteriore sviluppo è conferita dal Cantone.

Questa fase viene svolta autonomamente nel Cantone senza il coinvolgimento di swisstopo.



3.1.2. Fase di «concezione»

La variante selezionata nella fase di «Avvio» viene concretizzata nella fase di «Concezione». I risultati sono elaborati in modo talmente dettagliato che gli interessati possono pianificare, offrire e attuare l'ulteriore sviluppo del sistema del Catasto RDPP poggiando su una base affidabile.

Secondo HERMES, si raccomandano al Cantone le seguenti attività e i seguenti risultati:

- I requisiti sono concretizzati e completati. Il concetto viene elaborato sulla base della variante selezionata. La fattibilità viene verificata, ad esempio, con l'ausilio di prototipi.
- A seconda dello scenario, vengono sviluppati un concetto di test e un concetto di migrazione.
- Il concetto di organizzazione aziendale e l'architettura del sistema vengono aggiornati.
- Se viene acquistato un prodotto o un sistema informatico, l'acquisto viene effettuato in questa fase. Viene quindi elaborato il concetto di integrazione.
- Viene presa la decisione sull'autorizzazione della realizzazione. I fondi per la fase successiva vengono stanziati sulla base del concetto concretizzato e delle offerte disponibili. I rischi di attuazione e operativi devono essere identificati, analizzati e valutati. La fattibilità deve essere dimostrata.

Al termine della fase di «concezione» il Cantone si valuta se sia opportuno realizzare l'ulteriore sviluppo o se alcuni punti debbano essere chiariti in modo più approfondito per ridurre i rischi o i costi.

Al termine della fase di «concezione» swisstopo effettua una verifica.

A tal fine, i risultati delle fasi di «avvio» e di «concezione» e i dettagli della procedura successiva devono essere registrati da parte del Cantone nel **rapporto di fase «Concezione»**. Questo rapporto riassume i risultati ottenuti fino a quel momento e descrive a grandi linee i risultati da raggiungere nella successiva fase di «realizzazione».

Il **rapporto di fase «Concezione»** deve contenere i punti seguenti:

- situazione iniziale,
- missione,
- obiettivi e requisiti,
- analisi delle basi giuridiche e dei dati,
- dati e processi operativi,
- soluzione tecnica,
- analisi dei requisiti di protezione, se necessario con il concetto SIPD³,
- procedura e tabella di marcia,
- pianificazione del collaudo preliminare e del collaudo finale,
- criteri del collaudo,
- organizzazione dell'ulteriore sviluppo,
- considerazioni sui rischi, sui costi e sui benefici.

Il rapporto di fase «Concezione» deve essere presentato a swisstopo per l'esame e l'approvazione al termine della fase di «concezione». L'approvazione dà diritto a ricevere un importo parziale dal credito di trasferimento della Confederazione⁴.

³ Sicurezza delle informazioni e protezione dei dati

⁴ Istruzione «Catasto RDPP: Indennità federali»



3.1.3. Fase di «realizzazione»

L'ulteriore sviluppo del sistema del Catasto RDPP viene realizzato e testato dal Cantone. Vengono effettuati i lavori preparatori necessari per ridurre al minimo i rischi di introduzione.

Secondo HERMES, si raccomandano al Cantone le seguenti attività e i seguenti risultati:

- Viene realizzato l'ulteriore sviluppo ed effettuato il collaudo preliminare.
- Vengono preparate l'introduzione e, a seconda dello scenario, la migrazione.
- Viene presa la decisione sull'approvazione della fase di «introduzione» dell'ulteriore sviluppo. Tale decisione si basa sulla decisione di collaudo preliminare.

Al termine della fase di «realizzazione», i rischi di introduzione devono essere valutati dal Cantone ed ritenuti accettabili. In caso contrario, l'introduzione non può avvenire.

Questa fase viene svolta autonomamente nel Cantone senza l'intervento di swisstopo.

3.1.4. Fase di «introduzione»

La transizione sicura dal vecchio al nuovo stato è garantita. L'ulteriore sviluppo viene messo in esercizio.

Secondo HERMES, si raccomandano al Cantone le seguenti attività e i seguenti risultati:

- Vengono attuate le misure introduttive come la formazione degli utenti, ecc.
- La nuova versione del sistema del Catasto RDPP viene preparata per entrare in funzione; viene aggiornato il manuale organizzativo e operativo del Catasto RDPP.
- A seconda dello scenario, viene effettuata una migrazione e il vecchio sistema viene messo fuori servizio.
- Alla fine dell'introduzione, dopo aver superato con successo i test di sistema, l'ulteriore sviluppo viene messo in esercizio.

Al termine della fase «Introduzione» e dopo l'entrata in esercizio di successo e il collaudo dell'ulteriore sviluppo l'incarico viene dichiarato concluso.

Al termine della fase di «introduzione» swisstopo effettua una valutazione.

La fase di «introduzione» si conclude con il collaudo dell'ulteriore sviluppo del sistema del Catasto RDPP. Il risultato del collaudo viene registrato nel **protocollo di collaudo**. Quest'ultimo documenta l'adempimento dell'accordo sulle caratteristiche del prodotto e del sistema e eventuali difetti esistenti. Si tratta di un documento giuridicamente vincolante.

Il protocollo di collaudo per l'ulteriore sviluppo del Catasto RDPP indirizzato a swisstopo deve contenere i punti seguenti:

- oggetto del collaudo,
- partecipanti al collaudo,
- basi,
- procedura di collaudo,
- criteri di collaudo con classi di difettosità,
- risultati da fornire e lacune (incluse le misure, le scadenze e le responsabilità)
- risultato del collaudo,
- firme.

Al termine della fase di «**introduzione**», il protocollo di collaudo per l'ulteriore sviluppo del Catasto RDPP deve essere sottoposto all'esame e all'approvazione di swisstopo. La verifica del protocollo di collaudo da parte swisstopo avverrà entro due mesi dal ricevimento. Viene effettuata in loco nel Cantone o in un incontro online, al fine di verificare il corretto e completo funzionamento del Catasto



RDPP. L'approvazione del collaudo dà diritto a ricevere un importo parziale dal credito di trasferimento della Confederazione⁵.

L'ulteriore sviluppo del sistema del Catasto RDPP è concluso.

3.2. Valutazione complessiva e decisione di «via libera»

Nel valutare il rapporto di fase «Concezione», swisstopo si orienta ai vari resoconti di verifica⁶ rispettivamente alle liste di controllo. Le modalità di funzionamento dell'ulteriore sviluppo del Catasto RDPP sono verificate sulla base dei criteri di collaudo⁷. Tutti questi documenti sono a disposizione dei Cantoni. Questo consente di gestire la valutazione nel modo più unitario possibile.

3.3. Correzione dei difetti

I difetti riscontrati durante l'accettazione dell'ulteriore sviluppo devono essere eliminati dal Cantone secondo le scadenze concordate nel protocollo di verifica, ma al più tardi entro un anno. Il Cantone informa swisstopo della loro completa eliminazione entro il 31.10.

⁵ Istruzione «Catasto RDPP: Indennità federali»

⁶ Resoconto di verifica per l'ulteriore sviluppo del Catasto RDPP 2020–2023 – Rapporto di fase «Concezione»

⁷ Weisung «ÖREB-Kataster: Abnahmeprotokoll zur Weiterentwicklung 2023»



4. Procedura di inserimento di un nuovo tema RDPP

4.1. Processo di introduzione per i temi RDPP di diritto federale

Questo processo si applica solo ai temi RDPP a livello federale, ossia ai temi basati sul diritto federale.

Il processo di introduzione di un nuovo tema RDPP è schematizzato come segue:




Figura 2: Schema per l'introduzione di nuovi temi RDPP di diritto federale



Le varie fasi del processo di introduzione sono descritte più dettagliatamente di seguito. I numeri si riferiscono all'etichettatura nel grafico.

(1) Richiesta per un nuovo tema RDPP

La richiesta per un nuovo tema RDPP può venire dalla Confederazione, da un Cantone o da un Comune (richiesta documentata).

(1a) Si tratta di un tema RDPP?

Il nuovo tema richiesto è davvero un tema RDPP? Questo controllo è effettuato dalla Confederazione (sotto la responsabilità di swisstopo, settore della misurazione) e ha luogo d'intesa con l'ufficio federale competente.

I punti da esaminare sono:

- *Restrizione della proprietà*
La restrizione è *vincolante per i proprietari* (ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. d LGI);
- *Carattere vincolante per i proprietari*
Per un fondo o parti di esso esiste una restrizione alla disposizione, una limitazione di sfruttamento oppure un onere dovuto a diritti a favore della pubblica amministrazione;
- *Salvaguardia di interessi pubblici*
La restrizione è destinata alla *salvaguardia di interessi pubblici*;
- *Non solo generale-astratta*
La restrizione della proprietà deve presentare una *geometria chiaramente definita* (punto, linea, superficie). La restrizione della proprietà non deve essere definita in un atto normativo *unicamente in modo generale-astratto*, ma deve essere determinata in forma generale-concreta o individuale-concreta a livello geometrico. La geometria è riportata sotto forma di *geodati di base del diritto federale* nell'Allegato 1 all'OGI⁸;

(2) Valutare l'inserimento nella prossima strategia della Confederazione per il Catasto RDPP

La strategia della Confederazione definisce gli obiettivi da raggiungere per il Catasto RDPP. Si basa sull'articolo 19 OCRDPP, che stabilisce che il Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS definisce la strategia della Confederazione per il Catasto RDPP. Questa strategia è la base per

- il piano delle misure emanato da swisstopo,
- i piani di attuazione cantionali e
- gli accordi programmatici quadriennali tra swisstopo e i Cantoni che coincidono in termini temporali con il periodo di legislatura del Consiglio federale.

L'introduzione di nuovi temi RDPP deve essere parte integrante della prossima strategia della Confederazione (2024-2027, 2028-2031 ecc.).

La strategia precisa la tabella di marcia per l'introduzione di nuovi temi RDPP, in particolare le scadenze per l'aggiornamento della documentazione e delle linee guida (istruzioni della Confederazione) in materia di RDPP (modello quadro, contenuto e rappresentazione dell'estratto statico, DATA-Extract, ecc.) La tabella di marcia deve comprendere anche il tempo necessario per raccogliere i dati che descrivono una RDPP.

(2a) Il tema RDPP deve essere accolto nella strategia seguente?

I Cantoni e la BPUK sono consultati sull'orario e sui nuovi temi RDPP. Il progetto è dalla Divisione misurazione di swisstopo.

⁸ Esistono dati georeferenziati che si basano sul diritto federale o sono da esso esplicitamente richiesti e rappresentano quindi geodati di base ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera c LGI, ma che non sono stati inseriti nel catalogo dei geodati di base di cui all'Allegato 1 OGI.



Se l'introduzione di nuovi temi RDPP non viene presa in considerazione, deve essere rinviata alla strategia successiva o definitivamente abbandonata.

(2b) Il set di geodati di base è riportato nell'Allegato 1 dell'OGI?

L'allegato 1 OGI contiene tutti i geodati di base di diritto federale. Il set di dati di ciascun tema RDPP deve essere riportato nell'Allegato 1 OGI.

Nel caso di un nuovo tema RDPP, il sistema verifica se quest'ultimo è già stato inserito nel catalogo dei geodati di base. Questo controllo viene effettuato da swisstopo, COSIG e ha luogo d'intesa con l'ufficio federale competente.

In caso contrario, è necessario richiedere l'inserimento del tema RDPP nell'Allegato 1 OGI e designarlo esplicitamente come tema RDPP («x» nella colonna corrispondente). Questo allegato può essere aggiornato di norma una volta all'anno.

Se un set di dati è stato designato come RDPP nell'Allegato 1 OGI non significa che sarà immediatamente disponibile nel Catasto RDPP al momento dell'entrata in vigore dell'Allegato 1. Per l'introduzione nel Catasto RDPP, questo nuovo tema RDPP deve essere incluso anche nella strategia federale per il Catasto RDPP [cfr. (2a)].

(2c) Colonna RDPP nell'Allegato 1 OGI?

Entro la fine del nuovo periodo strategico della Confederazione per il Catasto RDPP deve essere introdotta nel Catasto RDPP una nuova serie di geodati di base, definita come RDPP nell'allegato 1 OGI.

Se un set di geodati di base di un nuovo tema RDPP non è contrassegnato nella colonna «Catasto RDPP» dell'Allegato 1 OGI, questo deve essere adattato di conseguenza. La responsabilità principale spetta a swisstopo, COSIG, d'intesa con l'ufficio federale competente.

(2d) Esiste un modello minimo di geodati (MMGD)?

Secondo l'attuale elenco di temi RDPP, è imperativo che il modello minimo di geodati per un nuovo tema RDPP sia descritto e adottato.

Se il modello non esiste, l'ufficio federale competente è invitato a emanare il nuovo modello di dati. Il processo di creazione, modifica e convalida del MMGD si svolge conformemente alle raccomandazioni⁹ di swisstopo.

(3) Strategia della Confederazione per il Catasto RDPP con misure e finanze

La strategia per il prossimo periodo strategico è in fase di elaborazione (Direzione di swisstopo, Divisione misurazione; secondo la procedura ordinaria di swisstopo, comprese le consultazioni). Contiene anche il nuovo tema RDPP da inserire, comprese le misure corrispondenti e le informazioni sul finanziamento. La strategia è adottata dal capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS.

(4) Aggiornamento dei documenti richiesti

Dall'entrata in vigore della nuova strategia per il Catasto RDPP e secondo la tabella di marcia predefinita, le prescrizioni, istruzioni, raccomandazioni della Confederazione nel settore del RDPP, il protocollo di collaudo e tutti gli elementi che accompagnano l'introduzione di un tema RDPP saranno aggiornati.

(5) Inserimento del nuovo tema RDPP nel Catasto RDPP cantonale

L'integrazione del nuovo tema può ora essere effettuata nel Catasto RDPP di ogni Cantone nell'ambito del nuovo periodo strategico.

⁹ www.geo.admin.ch > Geodati > Geodati di base > Modelli di geodati > Downloads



4.2. Processo di introduzione di temi RDPP di diritto federale che non sono designati in modo corrispondente come RDPP nell'Allegato 1 OGI

Se un Cantone desidera includere nel Catasto RDPP temi che non sono contrassegnati da una X nella colonna RDPP dell'Allegato 1 OGI e che pertanto non sono stati dichiarati parte del contenuto del Catasto RDPP a livello svizzero, deve discuterne preventivamente e definirli con la Confederazione (capofila: swisstopo, settore misurazione). In questo contesto, swisstopo tratta e verifica i seguenti punti:

- La restrizione proposta è una *vera* RDPP, tenuto conto dei punti in esame di cui al capitolo 4.1 lettera (1a).
- Il MGDM e il modello di rappresentazione secondo il diritto federale non tengono ancora conto del Catasto RDPP. Se verranno inclusi nel Catasto RDPP in un secondo momento, saranno necessari degli adeguamenti del MGDM e del modello di rappresentazione secondo il diritto federale, che il Cantone attuerà a proprie spese.
- Viene descritto e documentato un *modello di dati cantonale* che consente di mantenere tutti gli elementi (geometria, prescrizioni legali, riferimenti alle basi giuridiche, data, ecc.) di una RDPP.
- I *dati soddisfano i requisiti del modello di dati*, anche quelli del MGDM della Confederazione.
- I *modelli di rappresentazione della Confederazione* sono rispettati.
- I *processi di monitoraggio e controllo qualità* sono introdotti, utilizzati e documentati.
- Le *istruzioni federali* (contenuto e presentazione dell'estratto statico, DATA-Extract, ecc.) sono state adattate in modo da poter gestire il nuovo tema RDPP.

4.3. Processo di introduzione per i temi RDPP di diritto cantonale

Per l'introduzione di un nuovo tema RDPP a livello cantonale, l'unità responsabile del Catasto RDPP deve assicurarsi che siano rispettati i seguenti elementi:

- La restrizione proposta è una *vera* RDPP, tenuto conto dei punti in esame di cui al capitolo 4.1 lettera (1a). Oltre ai criteri di cui sopra, occorre considerare i seguenti punti:
 - Per una RDPP di diritto cantonale, occorre chiarire se questa non è in contrasto con il diritto federale, il che significherebbe chiaramente che la restrizione non è ammissibile.
 - Può senz'altro accadere che un set di dati di diritto federale non sia stato preso in considerazione perché uno dei criteri di cui sopra non è soddisfatto. Se il criterio mancante è soddisfatto secondo il diritto cantonale, questa RDPP diventa di fatto un tema RDPP di diritto cantonale e può quindi essere inserita nel Catasto RDPP.
- Viene descritto e documentato un *modello di dati* che consente di mantenere tutti gli elementi (geometria, prescrizioni legali, riferimenti alle basi giuridiche, data, ecc.) di una RDPP.
- I *dati soddisfano i requisiti del modello di dati*.
- I *processi di monitoraggio e controllo qualità* sono introdotti, utilizzati e documentati.
- L'*ambiente informatico* del Catasto RDPP e gli *script* per la redazione degli estratti, il loro aggiornamento e la loro amministrazione possono tenere conto del nuovo tema RDPP. Si raccomanda di verificare le specifiche in un ambiente di prova.
- Le *istruzioni federali* (contenuto e presentazione dell'estratto statico, DATA-Extract, ecc.) sono state adattate in modo da poter gestire il nuovo tema RDPP. Si raccomanda di verificare queste specifiche in un ambiente di prova.

La legislazione cantonale deve prevedere la possibilità di nuovi temi RDPP a livello cantonale e indicare l'autorità competente incaricata di decidere in merito.



5. Disposizioni finali

5.1. Conseguenze in caso di mancata conformità

Se i difetti (dalla classe di difetti 2) non vengono eliminati entro le scadenze concordate, c'è il rischio di una riduzione dei contributi federali corrispondenti.

5.2. Entrata in vigore

La presente istruzione entra in vigore il 1° gennaio 2025.



6. Modifiche

La presente istruzione è stata modificata.

Modifiche al 8. Gennaio 2025

Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2025.

Abbreviazioni

Revisione

1.2. Ambito di validità

Adattamento del testo dovuto alla ridenominazione del settore all'interno dell'Ufficio federale di topografia swisstopo.

1.3. Basi legali

Completato con LSu.

1.4. Prescrizioni

Adattamento del link in base al nuovo CMS.

2. Esercizio

Chiarimento

2.1. Procedura di verifica dell'esercizio e documenti richiesti

Chiarimento

2.2. Correzione dei difetti

Chiarimento

3.1.1. Fase di «avvio»

Chiarimento

3.1.2. Fase di «concezione»

Revisione del contenuto obbligatorio del rapporto di fase «concezione».

3.1.3. Fase di «realizzazione»

Chiarimento

3.1.3. Fase di «introduzione»

Chiarimento

3.3. Correzione dei difetti

Chiarimento

4.1. Procedura di inserimento per i temi RDPP di diritto federale

Revisione del processo

(2b) Il set di geodati di base è riportato nell'Allegato 1 dell'OGI?

Chiarimento

(2d) Esiste un modello minimo di geodati (MMGD)?

Chiarimento

5.1. Conseguenze in caso di mancata conformità

Chiarimento

5.2. Entrata in vigore

Data di entrata in vigore rettificata.

6. Modifiche

Modifiche attuali aggiunte.

Modifiche al 22. Agosto 2023



Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2024.

In Generale

Documento elaborato senza barriere, incluse l'ottimizzazione della struttura e correzioni minime di natura testuale.

1. Introduzione

Precisazione della base legale dell'istruzione.

1.1. Obiettivo

Nuovo capitolo a causa della ristrutturazione, contenuto del vecchio capitolo 3.

1.2. Ambito di validità

Nuovo capitolo dovuto alla ristrutturazione con contenuti esistenti del vecchio capitolo 1 e chiariti.

1.3. Basi legali

Nuovo capitolo dovuto alla ristrutturazione con contenuti esistenti del vecchio capitolo 2 e chiariti.

1.4. Prescrizioni

Nuovo capitolo a causa della ristrutturazione.

2. Esercizio

Nuovo capitolo dovuto alla ristrutturazione con contenuti esistenti del vecchio capitolo 4 e chiariti.

2.1. Procedura di verifica dell'esercizio e documenti richiesti

Nuovo capitolo dovuto alla ristrutturazione con contenuti esistenti del vecchio capitolo 5. Chiarificazione della procedura.

2.2. Correzione dei difetti

Nuovo capitolo per definire le scadenze per la rettifica.

3. Ulteriore sviluppo

Nuovo capitolo per definire l'ulteriore sviluppo dal punto di vista della supervisione.

3.1. Processo di ulteriore sviluppo e documenti richiesti

Nuovo capitolo dovuto alla ristrutturazione con contenuti esistenti del vecchio capitolo 6 e chiariti.

3.1.1. Fase di «avvio»

Nuovo capitolo a causa della ristrutturazione, contenuto del vecchio capitolo 6.1.

3.1.2. Fase di «concezione»

Nuovo capitolo a causa della ristrutturazione, contenuto del vecchio capitolo 6.2.

3.1.3. Fase di «realizzazione»

Nuovo capitolo a causa della ristrutturazione, contenuto del vecchio capitolo 6.3.

3.1.4. Fase di «introduzione»

Nuovo capitolo a causa della ristrutturazione, contenuto del vecchio capitolo 6.4.

3.3. Correzione dei difetti

Nuovo capitolo per definire le scadenze per la rettifica.

4.1. Procedura di inserimento per i temi RDPP di diritto federale

Nuovo capitolo a causa della ristrutturazione, contenuto del vecchio capitolo 8.1.

(1a) Si tratta di un tema RDPP?

Rimozione della «durata» del punto di prova.

4.2. Processo di introduzione di temi RDPP di diritto federale che non sono designati in modo corrispondente come RDPP nell'Allegato 1 OGI

Nuovo capitolo per specificare la procedura di inclusione dei temi RDPP di diritto federale che non sono designati come temi RDPP nell'Allegato 1 OGI.

4.3. Processo di introduzione per i temi RDPP di diritto cantonale

Nuovo capitolo a causa della ristrutturazione, contenuto del vecchio capitolo 8.2.



5. Disposizioni finali

5.1. Conseguenze in caso di mancato rispetto

Nuovo capitolo per registrare le conseguenze della non conformità.

5.2. Entrata in vigore

Nuovo capitolo a causa della ristrutturazione, contenuto del vecchio capitolo 9.

6. Modifiche

Nuovo capitolo per registrare le modifiche.